Decreto modifica sede Parrocchia di S. Giorgio M. in Rovagnate

Oggetto: Decreto Modifica Sede S. Giorgio M. in Rovagnate (Lc) Prot. Gen. n. 0681

Con legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, entrata in vigore il 30 gennaio 2015 a seguito di pubblicazione sul bollettino ufficiale (avvenuta in: BURL, Supplemento n. 5, giovedì 29 gennaio 2015) è stato istituito il Comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei Comuni di Rovagnate e Perego; la nuova organizzazione amministrativa è peraltro occasione per una migliore definizione della sede della Parrocchia di S. Giorgio M.; attesa l'istanza del parroco, suffragata dal parere favorevole del Vicario episcopale di Zona, per adeguare la sede legale dell'Ente alla nuova situazione e ravvisata la non necessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la **sede** della **Parrocchia di S. Giorgio M.**, definita con Decreto Arcivescovile 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 210), riconosciuto agli effetti civili con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986) e modificata (a seguito di semplice errore materiale) con Decreto Arcivescovile in data 29 settembre 1986 (prot. n. 1986/quater/86), riconosciuto agli effetti civili con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 aprile 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 24 aprile 1987), iscritta al n. **88** del R.P.G. presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di **Lecco**, viene **modificata** nei termini seguenti: da: **P.za Suor Agnese Colombo**, n. **2** in **Rovagnate** a: **P.za Suor Agnese Colombo**, n. **2** in **La Valletta Brianza**.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di provvedere agli adempimenti conseguenti l'avvenuto cambio di sede.

Milano, 13 marzo 2015

† *Angelo card. Scola* Cardinale Arcivescovo

Decreto modifica sede Parrocchia di S. Ambrogio in S. Ambrogio in Monte di Rovagnate

Oggetto: Decreto Modifica Sede S. Amborgio in S. Ambrogio in Monte di Rovagnate (Lc)
Prot. Gen. n. 0682

351

Con legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, entrata in vigore il 30 gennaio 2015 a seguito di pubblicazione sul bollettino ufficiale (avvenuta in: BURL, Supplemento n. 5, giovedì 29 gennaio 2015) è stato istituito il Comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei Comuni di Rovagnate e Perego; la nuova organizzazione amministrativa è peraltro occasione per una migliore definizione della sede della Parrocchia di S. Ambrogio, peraltro inizialmente descritta con la denominazione generica di P.za Chiesa; attesa l'istanza del parroco, suffragata dal parere favorevole del Vicario episcopale di Zona, per adeguare la sede legale dell'Ente alla nuova situazione e ravvisata la non necessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la sede della Parrocchia di S. Ambrogio, definita con Decreto Arcivescovile 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 209), riconosciuta agli effetti civili con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986), iscritta al n. 89 del R.P.G. presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Lecco, viene modificata nei termini seguenti: da: P.za Chiesa in S. Ambrogio in Monte di Rovagnate a: Via Sant'Ambrogio, n. 84 in La Valletta Brianza.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di provvedere agli adempimenti conseguenti l'avvenuto cambio di sede.

Milano, 13 marzo 2015

† *Angelo card. Scola* Cardinale Arcivescovo

Decreto modifica sede Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Perego

Oggetto: Decreto Modifica Sede S. Giovanni Evangelista in Perego (Lc) Prot. Gen. n. 0683

Con legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, entrata in vigore il 30 gennaio 2015 a seguito di pubblicazione sul bollettino ufficiale (avvenuta in: BURL, Supplemento n. 5, giovedì 29 gennaio 2015) è stato istituito il Comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei Comuni di Rovagnate e Perego; la nuova organizzazione amministrativa è peraltro occasione per una migliore definizione della sede della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista; attesa l'istanza del parroco, suffragata dal parere favorevole del Vicario episcopale di Zona, per adeguare la sede legale dell'Ente alla nuova situazione e ravvisata la non necessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la sede della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, definita con Decreto Arcivescovile 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 194), riconosciuto agli effetti civili con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986), iscritta al n. 87 del R.P.G. presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Lecco, viene modificata nei termini seguenti: da: Via Roma, n. 12 in Perego a: Via Roma, n. 12 in La Valletta Brianza.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di provvedere agli adempimenti conseguenti l'avvenuto cambio di sede.

Milano, 13 marzo 2015

† Angelo card. Scola Cardinale Arcivescovo

Decreto di approvazione dello Statuto del Consiglio presbiterale

Oggetto: Decreto di Approvazione Statuto Consiglio presbiterale Prot. Gen. n. 542

Il testo vigente dello Statuto del Consiglio presbiterale, approvato con decreto arcivescovile in data 17 settembre 2010, è stato oggetto di attenta analisi alla conclusione del decimo mandato (nella sessione del 3 febbraio 2015), con l'esito di una sostanziale conferma del testo vigente ma anche con il suggerimento di introdurre alcuni cambiamenti.

Avendo considerato i suggerimenti emersi, visto l'art. 68 dello Statuto, intendiamo pertanto apportare le seguenti modifiche:

All'art. 6:

- all'inizio del testo, l'espressione «il Consiglio presbiterale è composto da 76 membri, così ripartiti», è sostituita da «il Consiglio presbiterale è composto da 80 membri, così ripartiti»;
- alla lettera a, il testo «52 membri, eletti nelle sette Zone pastorali, dai presbiteri aventi diritto (cf art. 7), con l'eccezione dei membri del Consiglio episcopale milanese, operanti nel territorio della Zona pastorale o in essa domiciliati», è sostituito da: «52 membri, eletti nelle sette Zone pastorali, dai presbiteri aventi diritto (cf art. 7), con l'eccezione dei Vicari episcopali, operanti nel territorio della Zona pastorale o in essa domiciliati»;
- alla lettera d, il testo «1 presbitero in rappresentanza di quanti svolgono il loro ministero a favore dei migranti, designato dal cappellano dei migranti», è sostituito da: «1 presbitero espressione di quanti svolgono il loro ministero a favore dei migranti e 1 presbitero espressione di quanti svolgono il loro ministero in favore dei fedeli orientali, entrambi designati dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale»;
- alla lettera e, il testo «1 presbitero in rappresentanza dei cappellani ospedalieri, designato dal Responsabile del Servizio per la pastorale della Salute», è sostituito da: «1 presbitero espressione di quanti svolgono il loro ministero nell'ambito della pastorale della salute, designato dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale»;
- alla lettera f, il testo «13 membri scelti dall'Arcivescovo, anche tra appartenenti a Società di vita apostolica o ad altre aggregazioni presbiterali presenti in Diocesi», è sostituito da: «16 membri scelti dall'Arcivescovo, anche tra appartenenti a Società di vita apostolica o ad altre aggregazioni presbiterali presenti in Diocesi, tenendo conto dell'opportunità di completare la composizione del Consiglio con presbiteri che siano espressione di età o situazioni di ministero rimaste eventualmente escluse dalle scelte effettuate a norma dei numeri precedenti».

All'art. 11: vengono soppresse le parole «per trasferimento ad una Zona pastorale diversa da quella in cui è stato eletto, nel caso di Consiglieri eletti nelle Zone pastorali».

Di conseguenza, a norma del can. 496 e dell'art. 68 dello Statuto,

APPROVIAMO

lo *Statuto del Consiglio presbiterale* nel testo allegato al presente decreto (le modifiche concernono gli artt. 6 e 11) e nel contempo abroghiamo il precedente *Statuto del Consiglio presbiterale della Diocesi di Milano*.

Il presente decreto determina le procedure per la costituzione del Consiglio presbiterale per il prossimo mandato (XI) e entra in vigore con l'inizio dello stesso.

Sui membri del Consiglio presbiterale e su tutti i sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano invochiamo dal Signore Gesù ogni benedizione.

Milano, 14 marzo 2015

† *Angelo card. Scola* Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI MILANO

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Consiglio presbiterale è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato dell'Arcivescovo; ad esso spetta coadiuvare l'Arcivescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata (cf. can. 495, § 1; Sinodo 47°, cost. 174, § 1).

Art. 2

Il Consiglio presbiterale è presieduto dall'Arcivescovo, assistito dal Vicario generale e da quanti fanno parte del Consiglio episcopale milanese.

L'Arcivescovo affida a un Vicario il compito di promuovere l'attività del Consiglio presbiterale e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Art. 3

Il Consiglio presbiterale è convocato dall'Arcivescovo, a cui spetta deter-

minare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei Consiglieri (cf can. 500, §1).

Art. 4

Il Consiglio presbiterale ha voto consultivo; l'Arcivescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500, § 2).

L'Arcivescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (cf can. 461, § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cf can. 515, § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf can. 536, § 1); la costruzione di una nuova chiesa (cf can. 1215, § 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cf can. 1222, § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette all'Arcivescovo (cf can. 1263).

Il Consiglio può essere opportunamente informato di fatti rilevanti relativi alla vita della Diocesi e in particolare riceve il rendiconto annuale circa l'amministrazione degli enti centrali diocesani (cost. 337 § 3).

Non sono pertinenti al Consiglio presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 5

Fra i membri del Consiglio presbiterale, l'Arcivescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cf can. 502 e Regolamento del Collegio dei Consultori, promulgato il 4 ottobre 1995).

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il Consiglio presbiterale, tenendo conto della pratica impossibilità di adempiere tempestivamente ad alcuni propri compiti, può demandare al Collegio dei Consultori l'incarico di offrire all'Arcivescovo il prescritto parere su uno o più dei casi elencati nell'art. 4.

Su proposta dell'Arcivescovo, il Consiglio presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di parroci con i quali l'Arcivescovo deve trattare della rimozione di un parroco dal suo ufficio o dell'imposizione del suo trasferimento (cf can. 1742, § 1 e can. 1750).

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. COMPOSIZIONE

Art. 6

Il Consiglio presbiterale è composto da 80 membri, così ripartiti:

- a) 52 membri, eletti nelle sette Zone pastorali, dai presbiteri aventi diritto (cf art. 7), con l'eccezione dei Vicari episcopali, operanti nel territorio della Zona pastorale o in essa domiciliati;
- b) 7 presbiteri religiosi, designati dal Segretariato diocesano per i religiosi;
- c) 2 membri di diritto in ragione del loro ufficio: il Cancelliere arcivescovile e l'Avvocato generale della Curia;
- d) 1 presbitero in rappresentanza di quanti svolgono il loro ministero a favore dei migranti e 1 presbitero scelto tra quanti svolgono il loro ministero in favore dei fedeli orientali, entrambi designati dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale;
- e) 1 presbitero espressione di quanti svolgono il loro ministero nell'ambito della pastorale della salute, designato dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale;
- f) 16 membri scelti dall'Arcivescovo, anche tra appartenenti a Società di vita apostolica o ad altre aggregazioni presbiterali presenti in Diocesi, tenendo conto dell'opportunità di completare la composizione del Consiglio con presbiteri che siano espressione di età o situazioni di ministero rimaste eventualmente escluse dalle scelte effettuate a norma dei numeri precedenti.

Art. 7

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale: «tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi[...]; gli altri presbiteri che, dimorando in Diocesi, esercitano un ufficio in suo favore su nomina dell'ordinario diocesano» (cost. 174, § 2; cf can. 498, § 1).

«I consiglieri elettivi possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta» (cost. 175, § 1).

Art. 8

Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali, le norme relative alle votazioni e ai ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento, promulgato dall'Arcivescovo in occasione delle elezioni.

Art. 9

I Candidati non eletti nelle sette Zone pastorali divengono automaticamente Consiglieri, secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti, nel caso di sostituzione degli eletti nel corso del mandato del Consiglio presbiterale, ciascuno nell'ambito della lista zonale a cui è ascritto. Nel caso di esaurimento dei Candidati della propria lista di appartenenza si ricorre ai Candidati delle altre liste della medesima Zona, sempre secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti.

Qualora si verifichi l'indisponibilità di Candidati per il subentro, l'Arcivescovo valuterà l'opportunità di designare un nuovo Consigliere, scegliendolo tra i presbiteri della Zona e della fascia di età in cui si è verificata la vacanza del posto, altrimenti l'ufficio di Consigliere resterà vacante. Se il numero di Consiglieri vacante fosse superiore alla terza parte dei Consiglieri complessivamente attribuiti alla Zona pastorale, per provvedere alla sostituzione si dovrà sentire il parere del Consiglio che, su proposta della Commissione per l'interpretazione dello Statuto, delibererà in merito.

B. DURATA IN CARICA

Art. 10

Il Consiglio presbiterale nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni.

Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Art. 11

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate all'Arcivescovo e da lui accettate, sentita la Giunta; per trasferimento ad altro incarico, nel caso dei membri di diritto in ragione del loro ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di presbiteri religiosi designati dal Segretariato diocesano per i religiosi o di presbiteri scelti dall'Arcivescovo; per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 20; per altre cause previste dal diritto (cf can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 9, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dal Segretariato diocesano per i religiosi o scelti dall'Arcivescovo.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. SEGRETARIO E GIUNTA

A. IL SEGRETARIO

Art. 12

Il Consiglio presbiterale ha un Segretario nominato dall'Arcivescovo tra i membri del Consiglio.

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 13

Spetta al Segretario:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale (cf. art. 11);
- b) curare la redazione dell'ordine del giorno (cf art. 23);
- c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richie-

- ste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte all'Arcivescovo (cf artt. 24, 17, 27);
- d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro (cf art. 26);
- e) notare le assenze, segnalarle alla Giunta ai fini dell'art. 20 e ricevere le lettere di giustificazione;
- f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio;
- g) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list.

B. LA GIUNTA

Art. 14

Il Consiglio presbiterale si avvale di una Giunta composta dal Segretario e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito. Presiede la Giunta l'Arcivescovo, anche per il tramite del Vicario incaricato.

La Giunta si rinnova a metà del mandato consigliare; i membri di essa possono essere rieletti.

Art. 15

Spetta alla Giunta:

- a) coadiuvare l'Arcivescovo in tutto ciò che concerne l'attività del Consiglio e operare in stretta intesa con il Vicario incaricato, il quale sarà invitato alle riunioni della Giunta;
- b) offrire il proprio parere all'Arcivescovo circa l'ordine del giorno delle sessioni (cf art. 23);
- c) seguire e coordinare l'attività delle Commissioni (cf. art. 50);
- d) stabilire, in accordo con l'eventuale Commissione, le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione delle sessioni (cf art. 25);
- e) moderare, tramite uno dei membri a turno, escluso il Segretario, l'ordinato svolgimento delle sessioni (cf art. 28);
- f) dare periodicamente all'Arcivescovo relazione sui lavori del Consiglio;
- g) essere a disposizione dell'Arcivescovo per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del Consiglio.

IV. LE SESSIONI

A. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 16

Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

Art. 17

Il Consiglio presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa dell'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 18

Il Consiglio presbiterale può essere radunato dall'Arcivescovo in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione (cf art. 26).

Art. 19

Il Consiglio presbiterale può essere invitato dall'Arcivescovo a giornate di spiritualità, dedicate all'approfondimento di temi spirituali, alla preghiera e alla convivenza fraterna.

Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Art. 20

I membri del Consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata in forma scritta al Segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione a cui si riferisce.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, verificata dalla Giunta, comporta la decadenza (cf art. 11), salvo diverso giudizio dell'Arcivescovo.

Art. 21

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio, senza diritto di parola, i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in Diocesi, salvo si tratti di sessione che affronta argomenti implicanti, a giudizio dell'Arcivescovo, aspetti di doverosa riservatezza.

Art. 22

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi di Curia, che non sono membri del Consiglio, sono invitati a partecipare alle sessioni.

Possono prendere la parola con il consenso del Moderatore, ma senza diritto di voto.

B. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SESSIONI

Art. 23

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dall'Arcivescovo, sentito il Segretario ed eventualmente la Giunta. È redatto dal Segretario e firmato dall'Arcivescovo e dal Segretario stesso.

Art. 24

Ogni Consigliere, per il tramite del Segretario, può presentare all'Arcivescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

L'Arcivescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cf art. 4), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al Segretario.

Il Segretario darà comunicazione al Consiglio di tutte le proposte presentate.

Art. 25

Il tema principale di ogni sessione viene di solito studiato e approfondito da un'apposita Commissione, costituita a norma del presente Statuto (cf artt. 42 ss.).

La Commissione può essere richiesta di redigere un documento preparatorio, che dovrà essere sintetico e prevalentemente a carattere operativo, quale strumento di lavoro per i Consiglieri e l'intero presbiterio diocesano.

La Giunta concorda con la Commissione, tramite il suo Presidente, tenuto conto della natura dell'argomento trattato, le modalità:

di preparazione della sessione (invio ai Consiglieri di un documento preparatorio, di una traccia di discussione, ecc.),

di svolgimento della stessa (scansione della discussione consigliare in più blocchi di questioni, durata degli interventi, eventuale lavoro a gruppi, ecc.),

di espressione del parere del Consiglio (votazione su mozioni, interventi da consegnare globalmente all'Arcivescovo, approvazione di un documento, ecc.).

Il parere del Consiglio troverà sempre puntuale riscontro nel verbale e quindi, eventualmente, nel documento conclusivo e nelle mozioni. Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite mozioni la Commissione predispone una traccia delle stesse, restando sempre integro il diritto dei singoli consiglieri di avanzare proprie proposte di mozioni, purché pertinenti al tema trattato.

Ove non sia prevista una Commissione preparatoria spetta comunque alla Giunta determinare le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione della sessione.

L'Arcivescovo può richiedere al Consiglio un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della Diocesi, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio.

Art. 26

Il Segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e di copia dell'ordine del giorno (anche soltanto mediante posta elettronica) almeno trenta giorni prima delle sessioni, con allegata la proposta di verbale della sessione precedente.

Il Segretario cura che gli strumenti di lavoro, come pure le indicazioni sulle modalità di svolgimento della sessione e di espressione del parere del Consiglio (cf art. 25), arrivino ai Consiglieri in tempo utile per la discussione con gli altri presbiteri (cf art. 54).

Art. 27

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare all'Arcivescovo, per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della Diocesi, con esclusione degli argomenti di cui all'art. 4, terzo comma.

C. LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 28

L'Arcivescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo del Vicario incaricato

Il Moderatore di turno dirige lo svolgimento dei lavori e in particolare la discussione e la votazione.

Art. 29

Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente (cf art. 26), per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della sessione stessa.

Art. 30

L'Arcivescovo, anche tramite il Vicario incaricato, riferisce circa le iniziative assunte, generalmente con il coinvolgimento del Consiglio episcopale milanese, in ordine alle determinazioni scaturite dalla sessione precedente.

Il Segretario informa sulle attività delle Commissioni e della Giunta.

Art. 31

L'Arcivescovo risponde, personalmente o tramite un incaricato, alle eventuali interpellanze.

Successivamente, all'interpellante è data facoltà di replicare brevemente; oppure di chiedere, ai sensi dell'art. 24, l'inserimento dell'argomento dell'interpellanza nell'ordine del giorno nella sessione seguente, motivando la richiesta; su tale richiesta il Consiglio voterà senza dibattito nel corso della sessione.

Art. 32

In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di

una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva, da contenersi ordinariamente in quindici minuti.

Quando l'argomento è stato elaborato da una Commissione (cf art. 25), il relatore sarà designato dalla stessa, altrimenti la designazione del relatore è di competenza della Giunta.

Art. 33

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, l'Arcivescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, chierici o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi però non hanno diritto di voto.

Art. 34

La discussione degli argomenti all'ordine del giorno avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta (cf art. 25), sotto la direzione del Moderatore.

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione generale devono iscriversi a parlare.

Gli interventi non debbono superare la durata di cinque minuti, salva diversa determinazione stabilita dalla Giunta (cf art. 25).

Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite mozioni, è opportuno che gli interventi concorrano alla loro formulazione, sia proponendone di nuove, sia suggerendo emendamenti a bozze di mozioni già presentate.

Le mozioni d'ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno prevalenza sugli interventi.

Il testo scritto degli interventi deve essere consegnato al Segretario entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione, al fine di essere conservato agli atti della sessione. Per la redazione del verbale (cf art. 64) va fatta pervenire, entro lo stesso termine, anche una sintesi degli interventi non superiore alle 100 parole.

I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

Art. 35

L'Arcivescovo, anche su proposta della Giunta o della Commissione preparatoria, può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Spetta alla Giunta indicare le modalità per lo svolgimento del lavoro a gruppi.

Art. 36

Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno di una sessione non si esaurisca nelle giornate di convocazione, il Consiglio dovrà riprenderla entro otto giorni successivi.

Art. 37

Conclusa la discussione generale, qualora sia prevista la votazione di mozioni, viene lasciato un intervallo di tempo per presentare formalmente il testo scritto delle mozioni al Moderatore. Il Moderatore dovrà brevemente esaminare il testo delle mozioni concordando con chi le presenta (Commissione preparatoria o singolo consigliere) una formulazione che sia il più possibile chiara ed espressiva della discussione.

Alla ripresa, il Moderatore legge i testi pervenuti e lascia un congruo spazio di tempo per brevi interventi (al massimo due minuti) per richieste di chiarimento, nonché per suggerimenti di modifica delle mozioni o di unificazione di mozioni simili. Chi ha proposto le mozioni ha la facoltà di offrire chiarimenti e di accogliere suggerimenti e, al termine di questa fase, deve presentare al Moderatore i testi definitivi da sottoporre al voto.

I tempi per i suddetti adempimenti sono quelli stabiliti dalla Giunta (cf. art. 25) e precisati, se necessario, dal Moderatore.

Il Presidente della Commissione preparatoria (in assenza di tale Commissione un membro indicato dalla Giunta) potrà essere chiamato, su invito dell'Arcivescovo, anche per il tramite del Vicario incaricato, a illustrare al Consiglio episcopale milanese l'esito della discussione svolta in Consiglio (il verbale, anche se non ancora approvato; l'eventuale documento conclusivo; le eventuali mozioni).

D. LE MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Art. 38

Il Consiglio presbiterale delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39

Il Consiglio presbiterale vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Moderatore. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Moderatore o di almeno un terzo dei presenti.

Il Moderatore designerà di volta in volta due scrutatori.

Art. 40

Prima di ogni votazione, il Moderatore dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell'ordine di votazione da lui stabilito.

Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto (interventi che manifestano, motivandolo, il parere favorevole o contrario o l'astensione sull'oggetto in votazione). Esse non possono superare la durata di due minuti. Dichiarazioni di voto possono essere presentate anche dopo il primo e il secondo scrutinio, qualora si tratti di votazioni svolte secondo le mo-

dalità stabilite dall'art. 41 a).

Art. 41

Il Consiglio presbiterale vota con le seguenti modalità:

- a) quando è chiamato a scegliere una sola tra due o più possibilità, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, basta la maggioranza relativa;
- quando è chiamato a scegliere tra più ipotesi (in particolare tra più mozioni presentate a conclusione della discussione sui principali argomenti all'ordine del giorno), vota su di esse singolarmente e secondo l'ordine stabilito dal Moderatore, che non metterà ai voti le mozioni escluse dal risultato positivo o negativo delle votazioni precedenti. All'Arcivescovo vengono comunque presentate tutte le mozioni con i voti ottenuti da ciascuna di esse;
- c) nel caso di elezione di una persona, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verterà a maggioranza relativa sui due candidati che hanno ottenuto più suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di ordinazione e, successivamente, di età;
- d) nel caso di elezione contemporanea di più persone, basta la maggioranza relativa dei presenti. I Consiglieri hanno diritto a esprimere un numero di preferenze pari alla metà (eventualmente arrotondata per eccesso) degli eligendi. In caso di parità si procede come al comma c).

V. LE COMMISSIONI

A. NATURA E COMPETENZA DELLE COMMISSIONI

Art. 42

La costituzione di una Commissione è proposta dall'Arcivescovo o dalla Giunta o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

Art. 43

L'Arcivescovo, eventualmente su proposta del Consiglio, può riconoscere a una Commissione specifiche funzioni, anche al di fuori del Consiglio stesso.

B. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 44

Ogni Commissione è composta da sette Consiglieri eletti dal Consiglio a

365

norma dell'art. 41 d).

Tutti i Consiglieri siano disposti a far parte di qualche Commissione nel corso del loro mandato.

Art. 45

Nell'ambito di ciascuna Commissione l'Arcivescovo, su proposta della Commissione stessa, nomina il Presidente. I membri scelgono un Segretario ed eventualmente un Relatore diverso dal Presidente.

Art. 46

L'Arcivescovo può invitare, anche su proposta del Consiglio, a far parte delle Commissioni taluni esperti, chierici o laici, in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalla Commissione. Essi però non hanno diritto di voto.

C. METODO DI LAVORO DELLE COMMISSIONI

Art. 47

Le Commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli Uffici e i Servizi di Curia, le Commissioni diocesane e gli altri organismi diocesani.

Art. 48

Le Commissioni possono chiedere al "Moderator Curiae" di prendere conoscenza dei dati di necessaria utilizzazione che siano in possesso della Curia diocesana.

Art. 49

Il Segretario di ogni Commissione tiene un essenziale verbale delle riunioni, raccoglie e coordina i dati e gli elementi di lavoro e ne informa regolarmente il Segretario del Consiglio.

Art. 50

La Giunta del Consiglio provvede nei modi più idonei a coordinare i lavori delle Commissioni. Il Segretario del Consiglio è a disposizione delle Commissioni per l'acquisizione di dati, informazioni, strumenti necessari al loro lavoro.

D. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Art. 51

Il Consiglio presbiterale ha necessariamente tra le proprie Commissioni permanenti la "Commissione per l'interpretazione dello Statuto".

Essa è composta dall'Avvocato generale della Curia e da 6 membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito. La Commissione per l'interpretazione dello Statuto decade allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 52

Spetta alla Commissione:

- a) interpretare, su richiesta della Giunta o della maggioranza dei Consiglieri, le norme dubbie dello Statuto;
- b) studiare le eventuali modifiche dello Statuto:
- c) assistere l'Arcivescovo, quando richiesta, nella preparazione del Regolamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio (cf. art. 8);
- d) fornire proposte al Consiglio in merito alla vacanza di consiglieri di cui all'art. 9.

VI. RAPPORTI COL PRESBITERIO E ALTRI ORGANISMI DIOCE-SANI E SOVRADIOCESANI

A. I RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL PRESBITERIO DIOCESANO

Art. 53

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire all'Arcivescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero dei presbiteri del proprio Collegio elettorale.

Art. 54

Il Consiglio presbiterale si preoccupa, con l'impegno responsabile di ogni Consigliere e con strumenti opportuni, di sviluppare la coscienza di corresponsabilità e il rapporto di rappresentatività che lo stringono a tutto il presbiterio della Diocesi.

I Consiglieri delle singole Zone pastorali della Diocesi si tengono in rapporto con il Vicario episcopale e con i Decani della propria Zona e sono a disposizione dei presbiteri della Zona per ricevere indicazioni relative alla preparazione delle sessioni.

La trattazione in Consiglio degli argomenti all'ordine del giorno, tenuta presente la natura e l'importanza degli argomenti stessi, potrà richiedere forme specifiche di consultazione del presbiterio, che andranno individuate su iniziativa della Giunta o della Commissione incaricata di preparare la sessione (art. 25) e di intesa con i Vicari episcopali, valorizzando eventualmente le riunioni zonali dei Decani.

Di norma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle sessioni, gli strumenti di lavoro in preparazione delle sessioni stesse (cf artt. 25-26) vengono trasmessi tramite posta elettronica a tutti i parroci (mediante la casella di posta elettronica parrocchiale) e agli appartenenti al presbiterio che lo richie-

dano previamente, iscrivendosi all'apposita mailing list.

Il verbale del Consiglio presbiterale (anche prima della sua approvazione), l'eventuale documento conclusivo e le eventuali mozioni sono trasmessi per posta elettronica a tutti i parroci (mediante la casella di posta elettronica parrocchiale) e agli appartenenti al presbiterio che lo richiedano previamente, iscrivendosi all'apposita mailing list.

Su richiesta della Giunta i membri della Commissione preparatoria (o, in sua assenza, i componenti della Giunta stessa), si rendono disponibili ad illustrare ai Decani, in occasione degli incontri di Zona, l'esito dei lavori del Consiglio.

Art. 55

Nell'ambito della sua «particolare sollecitudine» per il presbiterio, l'Arcivescovo individuerà le modalità opportune per consentire forme di consultazione più ampie, in cui tutti i presbiteri possano essere «ascoltati come collaboratori e consiglieri» (can. 384). L'Arcivescovo potrà valorizzare a tal fine l'apporto del Consiglio, individuando periodicamente e con congruo anticipo singoli temi su cui far precedere la discussione da un'ampia consultazione del presbiterio. In tal caso è necessario istituire una Commissione preparatoria: dopo la predisposizione del documento preparatorio i membri della Commissione si renderanno disponibili ad illustrare lo stesso nelle riunioni zonali dei Decani e sarà quindi dato un congruo periodo di tempo perché i singoli presbiteri decanali (o altri analoghi contesti di condivisione tra presbiteri) facciano pervenire alla Commissione le loro osservazioni. La Commissione farà quindi pervenire ai membri del Consiglio, prima della sessione appositamente dedicata al tema, sia il documento preparatorio che quanto risultante dalla consultazione condotta nei decanati.

I presbiteri religiosi che non sono inseriti nei presbiteri decanali potranno far pervenire il loro parere tramite gli organismi di coordinamento diocesano, che saranno debitamente contattati dai presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio.

B. I RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 56

Il Collegio dei Consultori, formato da dodici membri del Consiglio presbiterale scelti dall'Arcivescovo, collabora più strettamente con l'Arcivescovo nelle modalità previste dal diritto, sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del Consiglio presbiterale (cf. cost. 177). È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

 una volta all'anno il Collegio dei Consultori dà relazione al Consiglio presbiterale circa la propria attività, i criteri pastorali ispiratori di essa, gli

- orientamenti assunti sulle materie eventualmente demandate dal Consiglio al Collegio, ai sensi dell'art. 5;
- soprattutto in occasione della relazione annuale, il Consiglio presbiterale può offrire al Collegio dei Consultori pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il Collegio dei Consultori può richiedere all'Arcivescovo di sentire il Consiglio presbiterale su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 57

In sede vacante il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Arcivescovo deve costituire il Consiglio presbiterale (cf. can. 501, § 2).

C. I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Art. 58

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale dell'Arcivescovo, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro (cf cost. 176).

In particolare:

- all'inizio dell'anno pastorale le Giunte dei due organismi si riuniscono sotto la direzione dell'Arcivescovo, soprattutto in vista di concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse diocesano;
- nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso dell'Arcivescovo, i due Consigli possono dar vita ad un'unica Commissione preparatoria, con membri dei due organismi, affinché essa predisponga uno strumento di lavoro comune;
- c) l'Arcivescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 59

Spetta, in particolare, al Vicario incaricato promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due Consigli.

D. I RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

Art. 60

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio presbiterale ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani (il Con-

siglio episcopale, l'Assemblea dei Decani, ecc.), con gli Uffici e Servizi di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

E. PARTECIPAZIONE AL SINODO DIOCESANO, AI CONCILI PROVINCIALI E ALLA COMMISSIONE PRESBITERALE REGIONALE

Art. 61

I membri del Consiglio presbiterale hanno il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (cf can. 463, § 1, n. 4).

Art. 62

Il Consiglio presbiterale è invitato ai Concili provinciali, ai quali invia due suoi membri designati collegialmente (cf can. 443, § 5).

Art. 63

Il Consiglio presbiterale esprime dei propri rappresentanti nella Commissione presbiterale regionale, a norma degli Statuti della stessa.

I Consiglieri designati a tale compito si preoccupano di mantenere i collegamenti tra i due organismi, soprattutto informando periodicamente il Consiglio delle attività della Commissione.

VII. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 64

I verbali delle sessioni pubbliche del Consiglio presbiterale, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso (cf art. 29) e dall'Arcivescovo (cf can. 500, § 3), sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole sessioni.

I verbali, contenenti anche la sintesi degli interventi (cf art. 34) o comunque l'elenco degli intervenuti, sono pubblicati sulla "Rivista Diocesana Milanese", dove, su richiesta della Giunta, possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del Consiglio, che rivestano particolare interesse.

Art. 65

La Giunta prepara la relazione delle sessioni e la trasmette agli strumenti delle comunicazioni sociali, tramite i competenti Uffici e Servizi di Curia, anche al fine di un'informazione a favore dei presbiteri residenti in Diocesi.

Al fine di garantire un'adeguata conoscenza dei lavori del Consiglio verrà valorizzato anche il ricorso al portale internet della Diocesi.

370

370 ATTI DELL'ARCIVESCOVO

VIII. NORME FINALI

Art. 66

Le spese per il funzionamento del Consiglio presbiterale e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.

Art. 67

Se il Consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dall'Arcivescovo, dopo aver consultato il Vescovo suffraganeo più anziano di carica. Entro un anno, però, il Consiglio presbiterale deve essere ricostituito (cf. can. 501, § 3).

Art. 68

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Decreto di indizione delle elezioni e promulgazione del Regolamento per la designazione dei Decani (2015-2020)

Oggetto: Decreto rinnovo Decani

Prot. Gen. n. 545

La cost. 163 § 1 del Sinodo diocesano 47° stabilisce che la durata del mandato dei Decani sia quinquennale e che essi siano scelti liberamente dall'Arcivescovo nell'ambito di una terna di parroci presentata dai presbiteri e dai diaconi che svolgono il loro ministero in ciascun decanato per nomina dell'Ordinario; terna che deve risultare da votazioni svolte secondo le modalità stabilite a livello diocesano.

Dal momento che l'attuale mandato dei Decani ha avuto inizio il 2 luglio 2010 e che pertanto scadrà il prossimo 1 luglio 2015, sia per chi è stato nominato a tale ufficio sin dall'inizio del mandato, sia per chi è subentrato nel corso del quinquennio; visti i cann. 553-554 del Codice di diritto canonico e la costituzione succitata del Sinodo;

DECRETIAMO

1. Si dà avvio alle procedure necessarie per la designazione dei 73 Decani,

37

che saranno in carica per il quinquennio 2 luglio 2015 – 1 luglio 2020.

- 2. La formazione della terna di parroci tra i quali, a norma delle disposizioni sinodali, sceglieremo liberamente e nomineremo i Decani, nonché la loro sostituzione nel corso del quinquennio, avverrà secondo il "Regolamento per la designazione dei Decani (2015-2020)", che promulghiamo, allegandolo al presente decreto.
 - 3. Le liste elettorali si considerano chiuse in data 21 marzo 2015.
- 4. Il giorno della votazione per l'individuazione della terna è previsto per martedì 21 aprile 2015.
- 5. Le operazioni di voto si concludono con la trasmissione all'Arcivescovo, dopo le debite verifiche, delle terne dei parroci più votati (in alcuni decanati la terna potrà essere incompleta per la presenza di meno di tre parroci), con l'indicazione in ordine alfabetico dei tre nominativi e dei voti avuti da ciascuno di essi; l'Arcivescovo sceglierà liberamente chi, nell'ambio della terna, assumerà il compito di Decano.
- 6. Fino alla nomina dei nuovi Decani (anche se fosse posticipata rispetto alla scadenza prevista del mandato in corso), quelli attualmente in carica (compresi i "facente funzione") mantengono il loro ufficio.

Milano, 15 marzo 2015

† Angelo card. Scola Cardinale Arcivescovo mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DEI DECANI (2015-2020)

ARTICOLO 1.

Organi centrali e periferici e loro funzioni

Organi preposti allo svolgimento delle votazioni sono:

- a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le votazioni in tutta la Diocesi;
- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle votazioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) le Commissioni elettorali di Collegio, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle votazioni in sede locale. La loro composizione è iden-

tica, in ciascun decanato, alle Commissioni elettorali decanali di Seggio previste per il rinnovo del Consiglio presbiterale (cf art. 1, d del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale XI mandato*). Nel caso in cui fossero necessarie nuove votazioni per la sostituzione del Decano nel corso del mandato 2015-2020, la Commissione elettorale sarà presieduta da chi è stato designato dal Vicario generale a svolgere in modo interinale le funzioni di Decano o, in sua assenza, da un presbitero scelto dal Vicario episcopale di Zona.

ARTICOLO 2

Individuazione degli elettori e dei collegi elettorali decanali

Hanno diritto di voto solo gli appartenenti ai Collegi elettorali decanali. Ciascun Collegio elettorale decanale è costituito da:

- a) i presbiteri diocesani domiciliati nel decanato o in esso operanti se altrove domiciliati;
- b) tutti gli altri presbiteri che operano nel decanato esercitando un ufficio in favore della Diocesi su nomina dell'Ordinario diocesano;
- c) i diaconi permanenti e i diaconi candidati al presbiterato incardinati nella Diocesi, che prestano il loro ministero nell'ambito del decanato.

Dalle suddette tre categorie vanno però esclusi, e non hanno quindi diritto di voto, oltre ai Vicari episcopali, i presbiteri e i diaconi che prestano il loro ministero presso la Curia arcivescovile, la Segreteria arcivescovile, il Tribunale ecclesiastico regionale, l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Milano, l'Azione Cattolica diocesana, i Seminari diocesani, la Formazione al diaconato permanente, la Formazione permanente del clero, salvo abbiano un incarico pastorale nel decanato con nomina da parte dell'Ordinario diocesano.

Ogni votante può essere ascritto a un solo decanato, l'eventuale presenza di titoli di appartenenza a diversi decanati da parte dello stesso soggetto verrà risolta in base al presente Regolamento e secondo i criteri generali dell'incarico "prevalente" o, a parità di incarico, del domicilio canonico.

Articolo 3

ELEGGIBILI

In ciascun Collegio elettorale possono essere designati tutti e solo i parroci.

ARTICOLO 4

PREPARAZIONE DEL MATERIALE PER LE VOTAZIONI

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio elettorale decanale:

- a) la lista elettorale, con l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) le schede elettorali, con l'elenco dei votabili;
- c) gli avvisi di convocazione preintestati per ciascun avente diritto;

- d) il modulo elettorale, in cui registrare la consegna della scheda elettorale e l'avvenuta votazione;
- e) gli schemi prestampati di verbale.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, mette a disposizione per la consultazione, gli elenchi degli elettori e degli eleggibili di tutta la Diocesi.

ARTICOLO 5

PREDISPOSIZIONE DELLE VOTAZIONI IN CIASCUN COLLEGIO DECANALE

Il responsabile di ciascun Collegio elettorale decanale provvede a:

- a) costituire la Commissione elettorale di Collegio, scegliendo due presbiteri con la funzione di scrutatori;
- b) stabilire per tempo l'orario delle votazioni e la sede, idonea e fornita di tutto l'occorrente per garantire la riservatezza del voto;
- c) ritirare, nei tempi e nei modi indicati dalla Cancelleria arcivescovile, il materiale preparato dalla stessa:
- d) verificare la completezza e l'esattezza del materiale ritirato, segnalando tempestivamente alla Cancelleria arcivescovile eventuali errori od omissioni;
- e) completare i dati richiesti negli avvisi di convocazione.

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE ELETTORALE

Il Decano deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per le votazioni:

- a) l'avviso di convocazione nominativo;
- b) una scheda elettorale.

Il materiale può essere consegnato a ciascun elettore:

- a) personalmente:
- b) tramite incaricato;
- c) per raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'avvenuta consegna del materiale deve risultare nell'apposita colonna del modulo elettorale, con la firma del votante o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata.

Ciascun elettore è tenuto a controllare la completezza e l'esattezza del materiale ricevuto, segnalando tempestivamente al responsabile del Collegio eventuali errori od omissioni o, se necessario, alla stessa Cancelleria arcivescovile, entro il quinto giorno prima della data delle votazioni, salva sempre la possibilità di presentare successivo ricorso presso l'Avvocatura (cf. art. 14).

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda elettorale. Nel caso in cui i votabili fossero meno di cinque ad ogni elettore è concesso di esprimere solo due preferenze.

Nel caso in cui i votabili fossero meno di tre è concesso di esprimere solo una preferenza.

Il voto è segreto. Esso deve essere di norma espresso di presenza. Il voto degli elettori ammalati può essere raccolto, fuori del seggio, da due membri della Commissione elettorale di Collegio.

Il voto può essere fatto pervenire anche per busta chiusa, consegnata a mano o spedita attraverso raccomandata. In tal caso la scheda deve pervenire al Presidente della Commissione elettorale entro l'orario di chiusura delle votazioni. La scheda deve essere contenuta in duplice busta; sulla busta esterna dovrà essere indicato il nome del votante. La busta interna verrà aperta prima dello scrutinio dalla Commissione elettorale e la scheda in essa contenuta unita alle altre nell'apposita urna.

ARTICOLO 8

SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI

Lo scrutinio delle schede è pubblico ed è effettuato dai due scrutatori alla presenza del responsabile della Commissione elettorale.

Segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano se risultano con certezza i nomi che l'elettore ha inteso votare.

ARTICOLO 9

INDIVIDUAZIONE DELLE TERNE

Risultano parte della terna da presentare all'Arcivescovo i tre presbiteri che hanno riportato il maggior numero di voti (in alcuni casi, in cui il numero dei parroci è inferiore a tre, la terna potrà restare incompleta). A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età.

Articolo 10

REDAZIONE DEL VERBALE

Le operazioni elettorali anzidette, con il numero dei votanti, i voti da ciascuno riportati e l'indicazione della terna dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Presidente del Collegio elettorale e dagli scrutatori.

La terna deve essere esposta nel verbale in ordine alfabetico di cognome, con l'indicazione dei voti ottenuti da ciascuno.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del decanato.

ARTICOLO 11

CONSEGNA DEL VERBALE E DEL MATERIALE ELETTORALE

Verbale, schede e modulo relativi alle operazioni elettorali tenutesi nei decanati devono essere consegnati entro tre giorni dalla avvenuta votazione alla Cancelleria arcivescovile (nel caso di votazioni a livello diocesano per il tramite del Vicario episcopale di Zona), che trasmetterà il tutto all'Avvocatura.

ARTICOLO 12

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle votazioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf art. 14).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tutto il materiale concernente le votazioni, l'Avvocatura trasmette i risultati definitivi delle votazioni alla Cancelleria arcivescovile, che li comunicherà all'Arcivescovo e li renderà pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 13

Indizione di nuove votazioni presso un collegio elettorale

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le votazioni tenute presso un Collegio elettorale o accogliesse un ricorso tendente ad annullarle, sarà necessario procedere alla ripetizione delle votazioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Le votazioni da ripetere o da effettuare per la sostituzione del Decano nel corso del mandato sono indette dall'Arcivescovo e devono svolgersi secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 14

RICORSI

I ricorsi circa le liste e le schede elettorali vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il quarto giorno prima della data fissata per le votazioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni (cf art. 6). L'Avvocatura decide i ricorsi entro il giorno precedente la data delle votazioni e può stabilire la sospensione delle stesse fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle votazioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta votazione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, al responsabile del Collegio, alla Cancelleria arcivescovile e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia elettorale non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.

Decreto di indizione delle elezioni e di promulgazione del Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato)

Oggetto: Decreto rinnovo Consiglio presbiterale

Prot. Gen. n. 543

L'art. 10 dello Statuto del Consiglio presbiterale stabilisce, in attuazione del can. 501 § 1 del Codice di diritto canonico e della cost. 175 del Sinodo diocesano 47°, che il Consiglio nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni; **considerato che** l'attuale mandato del Consiglio Presbiterale (X) ebbe inizio in data 17 settembre 2010, si concluse per vacanza della sede arcivescovile il 28 giugno 2011 e venne quindi rinnovato il 9 settembre 2011, con scadenza 28 giugno 2012, prorogata con decreto in data 28 giugno 2012, sino al 16 settembre 2015; **visto** che si deve provvedere per tempo a dare avvio alle procedure di rinnovo; **visto** quanto disposto in merito nei cann. 497-499, nella cost. 174 e negli artt. 6-9 dello Statuto vigente;

DECRETIAMO

- 1. Si dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato). Le elezioni si articoleranno in due tempi: martedì 21 aprile 2015 saranno scelti i candidati, martedì 19 maggio 2015 saranno eletti i consiglieri.
- 2. Il Consiglio presbiterale sarà composto, sulla base dell'art. 6 dello Statuto, di 80 membri, così individuati:
- 52 membri, eletti nelle sette Zone pastorali, dai presbiteri aventi diritto (cf art. 7 dello Statuto), con l'eccezione dei Vicari episcopali, operanti nel territorio della Zona pastorale o in esso domiciliati;
- 7 presbiteri religiosi, designati dal Segretariato diocesano dei religiosi e comunicati alla Cancelleria arcivescovile, tramite il Vicario episcopale per la vita consacrata maschile;
- 2 membri di diritto in ragione del loro ufficio: il Cancelliere arcivescovile e l'Avvocato generale della Curia;
- 1 presbitero in rappresentanza di quanti svolgono il loro ministero a favore di migranti e 1 presbitero scelto tra quanti svolgono il loro ministero in favore dei fedeli orientali, entrambi designati dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale;
- 1 presbitero espressione di quanti operano nell'ambito della pastorale della salute, designato dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale;

- 377
- 16 membri scelti dall'Arcivescovo, anche tra appartenenti a Società di vita apostolica o ad altre aggregazioni presbiterali presenti in Diocesi, tenendo conto dell'opportunità di completare la composizione del Consiglio con presbiteri che siano espressione di età o situazioni di ministero rimaste eventualmente escluse dalle scelte effettuate a norma dei numeri precedenti.
- 3. La designazione dei membri eletti, nonché la loro eventuale sostituzione nel corso del mandato, avverrà secondo il "*Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato)*", che promulghiamo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, allegandolo al presente decreto.
- 4. Le liste elettorali si considerano chiuse in data **21 marzo 2015**. La data di chiusura delle liste elettorali per le elezioni che si svolgeranno durante l'XI mandato, verrà stabilita nei decreti di indizione.
- 5. La designazione dei 7 presbiteri religiosi e dei 3 presbiteri designati dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale, deve avvenire entro il 19 maggio 2015.
- 6. Completate le operazioni elettorali e le designazioni previste, compresi i 16 consiglieri di nomina arcivescovile, con apposito decreto verrà dichiarato costituito il Consiglio presbiterale per l'XI mandato.

Milano, 15 marzo 2015

† Angelo card. Scola Cardinale Arcivescovo mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE (XI MANDATO)

I. COMPETENZE E ATTI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Organi centrali e periferici e loro funzioni

Organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono:

a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le elezioni in tutta la Diocesi;

- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle elezioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) le Commissioni elettorali di Collegio, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle operazioni elettorali in sede zonale. Ogni Commissione è composta dal Vicario episcopale di Zona, in qualità di Presidente, e da due presbiteri, in qualità di scrutatori;
- d) le Commissioni elettorali di Seggio, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle votazioni. Ogni Commissione è composta dal responsabile, in qualità di Presidente, e da due presbiteri, in qualità di scrutatori.

ARTICOLO 2

Individuazione dei Collegi elettorali zonali e numero dei Consiglieri da eleggere in ogni Collegio

Ciascun presbiterio zonale costituisce un Collegio elettorale, affidato alla responsabilità del Vicario episcopale di Zona e comprensivo di tutti gli elettori iscritti nei Seggi elettorali dei Decanati appartenenti alla Zona pastorale.

I presbiteri secolari incardinati in Diocesi che risiedono al di fuori dei suoi confini sono aggregati al Collegio elettorale della Zona pastorale I.

Ogni Collegio elettorale zonale deve eleggere un diverso numero di Consiglieri, in ragione del numero dei presbiteri elettori, scegliendoli nell'ambito di tre Liste di Candidati. Le Liste di Candidati sono stabilite, in base all'anno di ordinazione presbiterale (si considerano gli anni "compiuti"), nel seguente modo: prima Lista costituita dai presbiteri aventi fino a 15 anni di ordinazione; seconda Lista costituita dai presbiteri aventi dai 16 ai 40 anni di ordinazione; terza Lista costituita dai presbiteri aventi più di 40 anni di ordinazione.

Il numero di Consiglieri attribuito a ciascuna Zona pastorale in ragione delle diverse Liste di Candidati è il seguente:

- per la Zona pastorale I: 12 Consiglieri, di cui 3 eletti nella prima Lista (fino a 15 anni), 6 nella seconda Lista (16-40 anni) e 3 nella terza Lista (oltre i 40);
- per la Zone pastorali II, III, IV e V: 7 Consiglieri, di cui 2 eletti nella prima Lista (fino a 15 anni), 3 nella seconda Lista (16-40 anni) e 2 nella terza Lista (oltre i 40);
- per la Zone pastorali VI e VII: 6 Consiglieri, di cui 2 eletti nella prima Lista (fino a 15 anni), 2 nella seconda Lista (16-40 anni) e 2 nella terza Lista (oltre i 40).

Articolo 3

Individuazione dei Seggi elettorali e delle Sezioni

Ciascun presbiterio decanale costituisce un Seggio elettorale nell'ambito del Collegio elettorale zonale, affidato alla responsabilità del Decano, in cui sono elettori:

a) i presbiteri secolari incardinati in Diocesi domiciliati in Decanato o in esso operanti se altrove domiciliati (cf art. 4);

- b) tutti gli altri presbiteri, domiciliati nel Decanato e che esercitano un ufficio in favore della Diocesi su nomina dell'Ordinario diocesano;
- c) per i presbiteri secolari incardinati in Diocesi che risiedono al di fuori dei suoi confini è costituito un Seggio elettorale speciale, dislocato presso la Cancelleria arcivescovile e affidato alla responsabilità del Segretario del Collegio dei Consultori, che potrà anche avvalersi della collaborazione dell'Ufficio per la pastorale missionaria.

I Seggi elettorali decanali che abbiano nel proprio territorio significative comunità presbiterali (ad es. una sede del Seminario o una Casa del Clero) possono costituire presso le stesse una Sezione elettorale con un proprio referente, che provvede a distribuire il materiale e a raccogliere le schede; il Seggio elettorale decanale resta il punto di riferimento per lo scrutinio delle schede e la compilazione del verbale.

ARTICOLO 4

APPARTENENZA AI COLLEGI E AI SEGGI ELETTORALI

L'appartenenza a uno specifico Seggio elettorale fa riferimento all'incarico ministeriale esercitato o al domicilio canonico posseduto alla data di chiusura delle liste elettorali.

Ogni elettore può essere ascritto a un solo Seggio elettorale e al corrispettivo Collegio, l'eventuale presenza di titoli di appartenenza a diversi Seggi o Collegi da parte dello stesso soggetto verrà risolta in base al presente Regolamento e secondo i criteri generali dell'incarico "prevalente" o, a parità di incarico, del domicilio canonico.

ARTICOLO 5

ELETTORI ED ELEGGIBILI, LISTE DEI CANDIDATI

Sono elettori tutti i presbiteri ascritti a un Seggio elettorale e al corrispettivo Collegio.

In ciascun Collegio sono eleggibili tutti i presbiteri che hanno diritto di voto, salvo coloro che sono stati membri del Consiglio presbiterale per l'intera durata del IX e X mandato (cf cost. 175 § 1 del Sinodo diocesano 47° e art. 7 dello Statuto) e i membri di diritto (cf art. 6 dello Statuto).

I Vicari episcopali non sono né elettori né eleggibili, in quanto assistono l'Arcivescovo nella presidenza del Consiglio presbiterale (cf artt. 2 e 6 dello Statuto).

ARTICOLO 6

Preparazione del materiale per le elezioni

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio elettorale gli schemi prestampati relativi al verbale zonale per la scelta del Candidato e al verbale elettorale zonale.

Il Collegio elettorale zonale riceve anche copia delle liste elettorali inviate ai Seggi.

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Seggio elettorale:

- a) la lista elettorale, con l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) le schede zonali di Lista per la scelta del Candidato;
- c) le schede elettorali zonali;
- d) gli avvisi di convocazione, preintestati per ciascun avente diritto e comprensivi dell'invito a votare sia per la scelta del Candidato che per l'elezione:
- e) il modulo per la scelta del Candidato, in cui registrare la consegna dell'avviso di convocazione e della scheda nonché l'avvenuta votazione;
- f) il modulo elettorale, in cui registrare la consegna della scheda elettorale e l'avvenuta elezione;
- g) lo schema prestampato del verbale di Seggio per la scelta del Candidato;
- h) lo schema prestampato del verbale elettorale di Seggio.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da dieci giorni prima della data fissata per la scelta del Candidato, mette a disposizione per la consultazione gli elenchi degli elettori e degli eleggibili di tutta la Diocesi.

ARTICOLO 7

PREDISPOSIZIONE DELLE ELEZIONI IN CIASCUN COLLEGIO

Il Vicario episcopale di Zona provvede a:

- a) costituire, entro sei giorni dalla promulgazione del presente regolamento, la Commissione elettorale, scegliendo due presbiteri con la funzione di scrutatori e dandone comunicazione alla Cancelleria arcivescovile;
- b) stabilire i tempi e la sede per l'effettuazione delle operazioni relative alla compilazione del verbale zonale per la scelta del Candidato e del verbale elettorale zonale;
- c) dare le debite disposizioni per garantire il ritiro e la puntuale consegna, nei tempi e nei modi indicati dalla Cancelleria arcivescovile, del materiale relativo alle elezioni.

Articolo 8

Predisposizione delle elezioni in ciascun Seggio

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale provvede a:

- a) costituire la Commissione elettorale di Seggio, scegliendo due presbiteri con la funzione di scrutatori;
- stabilire per tempo l'orario delle votazioni (sia per la scelta del Candidato che per l'elezione) e la sede, idonea e fornita di tutto l'occorrente per garantire la riservatezza del voto;
- c) ritirare, nei tempi e nei modi indicati dalla Cancelleria arcivescovile, il materiale preparato dalla stessa;
- d) verificare la completezza e l'esattezza del materiale ritirato, segnalando tempestivamente alla Cancelleria arcivescovile eventuali errori od omissioni;

e) completare i dati richiesti negli avvisi di convocazione.

II. SCELTA DEI CANDIDATI

ARTICOLO 9

CONVOCAZIONE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per la scelta del Candidato:

- a) l'avviso di convocazione nominativo, comprensivo dell'invito a votare sia per la scelta del Candidato che per l'elezione del Consiglio;
- b) la scheda zonale di Lista per la scelta del Candidato: sono previste tre schede, corrispondenti alle fasce di età di ordinazione stabilite per la formazione delle Liste dei Candidati (cf art. 2), in cui i nomi degli eleggibili della Zona sono elencati in modo alfabetico; ogni elettore riceve unicamente la scheda relativa alla Lista a cui risulta ascrivibile in ragione dell'età di ordinazione.

Il materiale può essere consegnato a ciascun elettore:

- a) personalmente:
- b) tramite incaricato;
- c) per raccomandata postale con avviso di ricevimento;
- d) via fax o per posta elettronica, ai soli elettori residenti fuori Diocesi.

L'avvenuta consegna del materiale deve risultare nell'apposita colonna del modulo per la scelta del Candidato, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione della trasmissione del materiale a una Sezione elettorale.

Ciascun elettore è tenuto a controllare la completezza e l'esattezza del materiale ricevuto, segnalando tempestivamente al responsabile del Seggio elettorale eventuali errori od omissioni o, se necessario, alla stessa Cancelleria arcivescovile, entro il quinto giorno prima della data delle elezioni, salva sempre la possibilità di presentare successivo ricorso presso l'Avvocatura (cf art. 19).

Articolo 10

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO

Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze nell'ambito della Lista a cui risulta ascritto in base all'età di ordinazione, apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda zonale di Lista per la scelta del Candidato.

Il voto è segreto. Esso deve essere espresso di norma di presenza. Il voto dei presbiteri ammalati può essere raccolto, fuori del Seggio, da due membri della Commissione elettorale di Collegio.

Il voto può essere fatto pervenire anche per busta chiusa, consegnata a mano o spedita attraverso raccomandata. In tal caso la scheda deve pervenire al Presidente della Commissione elettorale entro l'orario di chiusura delle elezioni. La scheda deve essere contenuta in duplice busta; sulla busta esterna dovrà essere indicato il nome del votante. La busta interna verrà aperta prima dello scrutinio dalla Commissione elettorale di Seggio e la scheda in essa contenuta unita alle altre nell'apposita urna.

Per i soli presbiteri diocesani residenti fuori Diocesi è possibile esprimere il proprio voto inviandolo via fax o per posta elettronica, utilizzando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria arcivescovile, riportati sulla scheda zonale di Lista per la scelta del Candidato.

L'avvenuta votazione deve risultare nell'apposita colonna del modulo per la scelta del Candidato, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione dell'acquisizione del voto da una Sezione elettorale.

Articolo 11

SCRUTINIO E REDAZIONE DEL VERBALE DI SEGGIO PER LA SCELTA DEL CANDIDATO

Lo scrutinio delle schede è pubblico ed è effettuato dai due scrutatori alla presenza del Presidente della Commissione elettorale di Seggio.

Segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano se risultano con certezza i nomi che l'elettore ha inteso votare.

Le operazioni anzidette, con il numero dei presbiteri votanti e dei voti ottenuti da ogni presbitero eleggibile nell'ambito di ciascuna Lista dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Presidente del Collegio elettorale di Seggio e dagli scrutatori.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato o del Seggio elettorale speciale mentre l'originale del verbale, con le schede per la scelta del Candidato e il relativo modulo devono essere consegnati entro tre giorni dalla avvenuta votazione al Vicario episcopale di Zona.

Articolo 12

INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

La Commissione elettorale zonale provvede, sulla base dei verbali di Seggio per la scelta del Candidato, a computare i voti ottenuti dagli eleggibili iscrivendoli in distinti elenchi corrispondenti alle tre costituende Liste dei Candidati

La Commissione elettorale zonale provvede quindi a contattare quanti risultano iscritti nei suddetti elenchi in base all'ordine decrescente delle preferenze ottenute. Quanti, debitamente contattati, accettano di candidarsi e si impegnano in caso di successiva elezione o subentro ad assumere la carica di Consigliere, vengono iscritti nella Lista dei Candidati.

Per ogni Collegio elettorale zonale deve essere individuato un numero di Candidati pari al doppio dei Consiglieri che devono essere eletti per ciascuna Lista (cf articolo 2). A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età. Nel caso

in cui non si arrivi ad individuare un numero adeguato di Candidati il Vicario episcopale di Zona, sentiti i Decani, provvederà alle possibili integrazioni individuando alcuni presbiteri eleggibili e verificando la loro disponibilità.

Le operazioni anzidette, con il numero delle preferenze ottenute da ogni eleggibile e l'elenco dei Candidati per ciascuna Lista con l'accettazione della candidatura, dovranno risultare dal verbale zonale per la scelta del Candidato, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Vicario episcopale di Zona e dagli scrutatori.

Copia del verbale zonale per la scelta del Candidato va conservata nell'archivio della Zona pastorale mentre l'originale deve essere trasmesso senza indugio, con i verbali di Seggio per la scelta del Candidato, le schede zonali di Lista per la scelta del Candidato e i relativi moduli, alla Cancelleria arcivescovile. La Cancelleria arcivescovile provvederà quindi a predisporre la scheda elettorale zonale, comprensiva di tutti i Candidati, iscritti in ordine di Lista e quindi alfabetico, senza fare menzione delle preferenze ottenute.

L'Avvocatura vigila sul retto svolgimento delle operazioni previste nel presente articolo e acquisisce dalla Cancelleria le schede scrutinate, i moduli e i verbali per la scelta del Candidato, conservandoli per il tempo necessario ad affrontare eventuali ricorsi.

III. ELEZIONI

Articolo 13

CONVOCAZIONE ELETTORALE

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni, la scheda elettorale zonale. L'elettore è già informato della data delle elezioni dal precedente avviso di convocazione, sebbene l'informazione sia ripetuta sulla scheda stessa.

Le modalità di consegna della scheda e le operazioni di controllo affidate all'elettore sono le stesse previste in ordine alla *Convocazione per la scelta del Candidato* (cf. art. 9).

L'avvenuta consegna della scheda deve risultare nell'apposita colonna del modulo elettorale, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione della trasmissione del materiale a una Sezione elettorale.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

Ciascun elettore può esprimere una preferenza per ciascuna Lista riportata sulla scheda, apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda elettorale zonale. Per l'elezione dei Consiglieri nell'ambito della seconda Lista della Zona pastorale I si possono esprimere fino a tre preferenze.

Le modalità di espressione del voto sono le stesse previste in ordine alle Modalità di votazione per la scelta del Candidato (cf. art. 10).

L'avvenuta votazione deve risultare nell'apposita colonna del modulo elettorale, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione dell'acquisizione del voto da una Sezione elettorale.

Articolo 15

SCRUTINIO E REDAZIONE DEL VERBALE ELETTORALE DI SEGGIO

Le modalità per lo scrutinio delle schede sono le stesse previste per la scelta del Candidato (cf art. 11).

Le operazioni elettorali anzidette, con il numero dei presbiteri votanti e i voti ottenuti da ogni Candidato dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Presidente del Collegio elettorale di Seggio e dagli scrutatori.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato o del Seggio elettorale speciale mentre l'originale del verbale, con le schede elettorali zonali e il relativo modulo elettorale devono essere consegnati entro tre giorni dalla avvenuta votazione al Vicario episcopale di Zona.

ARTICOLO 16

Individuazione dei Consiglieri

La Commissione elettorale zonale provvede, sulla base dei verbali elettorali di Seggio, a computare i voti ottenuti dai Candidati nell'ambito di ciascuna Lista, iscrivendoli in distinti elenchi in ordine decrescente in base alle preferenze ottenute.

I Candidati che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, secondo il numero di Consiglieri assegnato alla Lista nell'ambito della Zona pastorale (cf articolo 2), risulteranno eletti. A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età. In caso di eventuale eccezionale rifiuto dell'ufficio di Consigliere da parte di un eletto si segue l'ordine dell'elenco, disposto secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti, per individuare il titolare di tale ufficio.

I Candidati non eletti resteranno comunque iscritti nella rispettiva Lista dei Candidati secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti e diverranno automaticamente Consiglieri nel caso di decadenza dalla carica di uno dei Consiglieri eletti nell'ambito della Lista zonale a cui sono ascritti.

Le operazioni anzidette, con il numero delle preferenze ottenute da ogni Candidato per ciascuna Lista, dovranno risultare dal verbale elettorale zonale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Vicario episcopale di Zona e dagli scrutatori.

Copia del verbale elettorale zonale va conservata nell'archivio della Zona pastorale mentre l'originale deve essere trasmesso senza indugio, con i verbali elettorali di Seggio, le schede elettorali zonali e i relativi moduli, alla Cancelleria arcivescovile, che provvederà a trasmettere il tutto all'Avvocatura.

L'Avvocatura vigila sul retto svolgimento delle operazioni previste nel presente articolo e acquisisce dalla Cancelleria le schede scrutinate, i moduli e i verbali per la scelta del Candidato, conservandoli per il tempo necessario ad affrontare eventuali ricorsi.

IV. VERIFICA DELLE ELEZIONI, RICORSI ED ELEZIONI SUPPLETTIVE

ARTICOLO 17

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle elezioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf. art. 19).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tutto il materiale concernente le elezioni, l'Avvocatura trasmette i risultati definitivi alla Cancelleria arcivescovile, che li comunicherà all'Arcivescovo, rendendoli nel contempo pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 18

INDIZIONE DI NUOVE ELEZIONI PRESSO UN COLLEGIO ELETTORALE

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le votazioni per la scelta del Candidato o le elezioni tenute presso un Seggio elettorale o le operazioni svolte a livello di Collegio elettorale oppure accogliesse un ricorso tendente ad annulare alcuni di tali atti, sarà necessario procedere alla ripetizione delle votazioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Se nel corso del mandato del Consiglio decadesse un Consigliere e si verificasse l'indisponibilità di Candidati per il subentro, si provvederà in base all'art. 9 dello Statuto.

ARTICOLO 19

RICORSI

I ricorsi circa le liste di elettori, di eleggibili e di Candidati vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il quarto giorno prima della data fissata per la scelta del Candidato o per le elezioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni (cf artt. 9 e 13). L'Avvocatura decide i ricorsi entro il giorno precedente la data prevista per le votazioni e può stabilire la sospensione delle stesse nel Seggio o nel Collegio elettorale interessato, fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle votazioni per la scelta del Candidato o per le elezioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta votazione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, ai responsabili del Collegio e del Seggio elettorale, alla Cancelleria arcivescovile

e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia elettorale non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.

Decreto di indizione delle elezioni e di promulgazione del Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio pastorale diocesano (IX mandato)

Oggetto: Decreto rinnovo Consiglio pastorale diocesano

Prot. Gen. n. 0948

L'art. 11 dello Statuto del Consiglio pastorale diocesano stabilisce, in attuazione alla cost. 175 del Sinodo diocesano 47°, che il Consiglio nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni; **considerato che** l'attuale mandato del Consiglio pastorale diocesano (VIII) ebbe inizio in data 15 settembre 2010, si concluse per vacanza della sede arcivescovile il 28 giugno 2011 e venne quindi rinnovato il 9 settembre 2011, con scadenza 28 giugno 2012, prorogata con decreto in data 28 giugno 2012, sino al 14 settembre 2015; **visto** che si deve provvedere per tempo a dare avvio alle procedure di rinnovo; **visto** quanto disposto in merito nei cann. 511-512 del Codice di diritto canonico, nella cost. 173 e negli artt. 6-10 dello Statuto; **intendendo** modificare l'art. 6 dello Statuto con l'inserimento, tra i membri di diritto del Consiglio, della Sorella maggiore dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane;

DECRETIAMO

- 1. Si dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio pastorale diocesano (IX mandato).
- 2. Sulla base dell'art. 6 dello Statuto, così come modificato con decreto arcivescovile 28 giugno 2012 (Prot. Gen. n. 2907/2012), con decreto arcivescovile (Prot. Gen. n. 4405/2013) e con quanto sopra stabilito, il Consiglio pastorale diocesano sarà composto per il IX mandato da 149 consiglieri, così ripartiti:
- 73 laici, eletti in numero di uno per ogni decanato;
- 7 presbiteri, eletti nelle Zone pastorali in numero di uno per ciascuna Zo-

- na pastorale, da tutti i presbiteri, con l'eccezione dei Vicari episcopali;
- 2 diaconi permanenti, designati dall'assemblea dei diaconi permanenti della Diocesi;
- 7 religiosi, designati dal Segretariato diocesano per i religiosi;
- 7 religiose, designate dalla Segreteria diocesana USMI;
- 1 appartenente a un istituto Secolare, designato dal Consiglio diocesano CIIS;
- la Sorella maggiore dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane;
- il Presidente dell'Azione Cattolica diocesana;
- 2 laici, in rappresentanza delle Comunità di lingua straniera, che per uniformità con quanto disposto per il Consiglio presbiterale dovranno essere designati dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale;
- 13 membri, ciascuno dei quali designato in rappresentanza di ogni Associazione, Movimento o Gruppo facenti parte del Coordinamento diocesano;
- 15 fedeli che hanno al momento della nomina non più di 35 anni di età, designati dall'Arcivescovo, «facendo riferimento alle sette Zone pastorali e agli appartenenti alle diverse aggregazioni ecclesiali (associazioni, movimenti, gruppi) o ad altre realtà ecclesiali presenti in Diocesi»;
- 20 membri scelti dall'Arcivescovo, di cui 14 proposti dai Vicari episcopali di Zona.
- 3. La designazione dei membri eletti, nonché la loro eventuale sostituzione nel corso del mandato, avverrà secondo il "*Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio pastorale diocesano (IX mandato)*", che promulghiamo ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, allegandolo al presente decreto.
- 4. Le liste elettorali **per i presbiteri** si considerano chiuse il 21 marzo 2015. La data di chiusura delle liste elettorali per le elezioni che si svolgeranno durante il IX mandato, verrà stabilita nei decreti di indizione.

L'elenco dei candidati per ciascuna Zona pastorale dovrà essere comunicato dai Vicari episcopali competenti entro il 21 aprile 2015.

Le elezioni sono stabilite per martedì 19 maggio 2015.

- 5. L'elezione dei consiglieri laici da parte dei Consigli pastorali di decanato deve avvenire, da parte dei nuovi Consigli che verranno prossimamente costituiti, entro il 4 ottobre 2015 (la stessa scadenza vale per i membri eletti da parte dei rappresentanti dei Consigli pastorali parrocchiali) ed essere comunicata alla Cancelleria arcivescovile al più presto e comunque non oltre il 14 ottobre 2015.
- 6. La designazione delle 7 religiose (comunicata tramite il Vicario episcopale per la vita consacrata femminile), dei 7 religiosi e del rappresentante degli Istituti secolari (comunicate tramite il Vicario episcopale per la vita consa-

crata maschile), dei 2 rappresentanti delle Comunità di lingua straniera, dei 2 diaconi designati dall'assemblea dei diaconi permanenti, dei 13 rappresentanti di Associazioni, Movimenti e Gruppi (comunicata tramite il Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale), deve avvenire entro il 4 ottobre 2015.

7. Completate le operazioni elettorali e le designazioni previste, compresi i 15 giovani e i 20 consiglieri di nomina arcivescovile, con apposito decreto verrà dichiarato costituito il Consiglio pastorale diocesano per il IX mandato.

Milano, 20 marzo 2015

† *Angelo card. Scola* Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi Cancelliere Arcivescovile

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (IX MANDATO)

ARTICOLO 1

Organi centrali e periferici e loro funzioni

Organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono:

- a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le elezioni in tutta la Diocesi per quanto attiene ai presbiteri e di effettuare le altre operazioni espressamente indicate nel presente Regolamento;
- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle elezioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) per i presbiteri: le Commissioni elettorali di Collegio e le Commissioni elettorali di Seggio, che hanno rispettivamente il compito di curare lo svolgimento delle operazioni elettorali in sede zonale e delle votazioni in sede locale. Esse sono identiche a quelle previste per il rinnovo del Consiglio presbiterale;
- d) per i laici: il Decano in qualità di Presidente, assistito da due laici, in qualità di scrutatori o, se diversamente stabilito dai regolamenti dei Consigli pastorali di decanato, dagli appositi organismi ivi previsti.

I. ELEZIONE DEI MEMBRI LAICI

A - DECANATI IN CUI È COSTITUITO IL CONSIGLIO PASTORALE DI DECANATO

ARTICOLO 2

ELEZIONI NELL'AMBITO DEI CONSIGLI PASTORALI DI DECANATO

Nei Decanati nei quali è regolarmente costituito il Consiglio pastorale di decanato, questo medesimo Consiglio eleggerà dal proprio ambito, secondo il proprio regolamento, un laico come Consigliere e uno come sostituto, che diventerà automaticamente Consigliere nel caso di necessità di sostituzione nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano (cf artt. 10 e 12 dello Statuto). Le elezioni devono essere tenute entro i termini stabiliti dal decreto di indizione.

Non può essere eletto chi è già stato membro a seguito di elezione del Consiglio pastorale diocesano per l'intera durata del VII e dell'VIII mandato (cf cost. 175 § 1 del Sinodo diocesano 47° e art. 11 dello Statuto) o è membro di diritto.

Gli eletti devono manifestare espressamente la loro accettazione, che deve essere verbalizzata.

Nel caso di non accettazione, subentreranno nella carica di membro del Consiglio pastorale diocesano e/o di suo sostituto chi ha ottenuto il maggior numero di voti successivamente al rinunciante (o ai rinuncianti). Anche in questo caso l'accettazione della carica dovrà essere attestata nel verbale.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano si dovrà procedere a nuove elezioni (cf. art. 10).

ARTICOLO 3

REDAZIONE E CONSEGNA DEL VERBALE

Le operazioni elettorali, con il numero dei membri votati, i voti da ciascuno riportati e l'accettazione della designazione da parte dei primi due eletti (o,
in caso di rinuncia, il subentro accettato da parte di chi segue nella lista dei votati), dovranno risultare da apposito verbale compilato secondo lo schema prestampato (predisposto dalla Cancelleria arcivescovile) e sottoscritto dal Decano, quale Presidente del Commissione elettorale, e dagli scrutatori (o da due
esponenti dell'eventuale organismo previsto dal regolamento del Consiglio pastorale di decanato per lo svolgimento delle elezioni).

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato.

Entro la data prevista nel decreto di indizione, il verbale sarà consegnato alla Cancelleria arcivescovile, che trasmetterà il tutto all'Avvocatura.

B - DECANATI IN CUI NON È COSTITUITO IL CONSIGLIO PASTORALE DI DECANATO

ARTICOLO 4

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE

Nei Decanati in cui non è ancora costituito il Consiglio pastorale di decanato, il Consigliere laico verrà eletto da un Collegio elettorale formato dall'insieme dei delegati di ogni parrocchia.

Il Decano chiede pertanto ad ogni Consiglio pastorale parrocchiale (o al Consiglio pastorale di Comunità pastorale) di eleggere, entro la data da lui indicata, un delegato per ogni parrocchia (secondo il proprio Regolamento).

Nelle parrocchie in cui eccezionalmente non è stato ancora costituito il Consiglio pastorale parrocchiale sarà il parroco, esperite le consultazioni che riterrà opportune, a provvedere alla scelta (entro la stessa data prevista per i Consigli pastorali) del delegato della parrocchia nel Collegio elettorale di decanato, tra i fedeli che godono di fiducia e stima nella comunità parrocchiale.

I nomi espressi dai Consigli pastorali parrocchiali o dai singoli parroci, vanno trasmessi al Decano entro la data fissata.

ARTICOLO 5

Modalità di votazione

Le elezioni dovranno avvenire nella data decisa dal Decano entro i termini previsti dal decreto di indizione, nella sede e nell'orario indicati, secondo le modalità seguenti:

- il Decano sceglie due laici, tra gli aventi diritto al voto, con funzione di scrutatori;
- b) il voto è segreto e va espresso necessariamente di presenza;
- tutti i membri del Collegio elettorale hanno diritto al voto, mentre sono eleggibili solo coloro che non sono stati membri elettivi del Consiglio pastorale diocesano per l'intera durata del VII e dell'VIII mandato (cf cost. 175 § 1 e art. 11 dello Statuto) o non sono membri di diritto; ciascun elettore potrà esprimere fino a tre preferenze;
- lo scrutinio delle schede è pubblico; segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano se risultano con certezza i nomi che l'elettore ha inteso votare;
- e) risulterà eletto chi avrà riportato la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Il secondo eletto diventerà automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano (cf. artt. 10 e 12 dello Statuto). Gli eletti devono manifestare espressamente la loro accettazione, che viene verbalizzata dalla Commissione elettorale. Nel caso di non accettazione, subentreranno nella carica di membro del Consiglio pastorale diocesano e/o di suo sostituto chi ha ottenuto il maggior numero di voti successivamente al rinunciante (o ai rinuncianti). Anche

in questo caso l'accettazione della carica dovrà essere attestata nel verbale

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano si dovrà procedere a nuove elezioni (cf. art. 10).

ARTICOLO 6

REDAZIONE E CONSEGNA DEL VERBALE

Le operazioni elettorali, con il numero dei membri votanti, i voti da ciascuno riportati e l'accettazione della designazione da parte dei primi due eletti (o, in caso di rinuncia, il subentro accettato da parte di chi segue nella lista dei votati), dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato (predisposto dalla Cancelleria arcivescovile), e sottoscritto dal Decano e dai due scrutatori.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato.

Entro la data prevista nel decreto di indizione, il verbale sarà consegnato alla Cancelleria arcivescovile, che trasmetterà il tutto all'Avvocatura.

II. ELEZIONE DEI MEMBRI PRESBITERI

ARTICOLO 7

ELETTORI ED ELEGGIBILI NEI COLLEGI ELETTORALI ZONALI

La costituzione dei Collegi elettorali zonali e dei Seggi elettorali, con la conseguente individuazione dei presbiteri elettori segue quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato)*, fatti i debiti adattamenti.

Sono eleggibili tutti i presbiteri che, appartenendo ai Collegi elettorali zonali, non sono stati membri elettivi del Consiglio pastorale diocesano per l'intera durata del VII e dell'VIII mandato (cf cost. 175 § 1 e art. 11 dello Statuto) e hanno manifestato al proprio Decano o al Vicario episcopale della propria Zona la disponibilità alla candidatura o comunque l'abbiano accettata se segnalati da altri. All'atto dell'assenso della candidatura il presbitero assume l'impegno di accettare l'eventuale successiva elezione a Consigliere o sostituto.

La Lista dei Candidati per ciascuna Zona pastorale, sulla base delle comunicazioni dei Vicari episcopali (che raccolgono anche le segnalazioni dei Decani), verrà elaborata dalla Cancelleria arcivescovile.

I Vicari episcopali non sono né elettori né eleggibili, in quanto assistono l'Arcivescovo nella presidenza del Consiglio pastorale diocesano (cf art. 3 dello Statuto).

Articolo 8

Preparazione del materiale per le elezioni e Predisposizione delle elezioni in ciascun Collegio e in ciascun Seggio

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi

competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio elettorale gli schemi prestampati relativi al verbale elettorale zonale.

Il Collegio elettorale zonale riceve anche copia delle liste elettorali inviate ai Seggi.

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Seggio elettorale:

- a) la lista elettorale, con l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) le schede elettorali zonali;
- gli avvisi di convocazione, preintestati per ciascun avente diritto, facendo riferimento a quelli previsti per il rinnovo del Consiglio presbiterale con l'aggiunta dell'invito a partecipare alle elezioni per il Consiglio pastorale diocesano;
- d) il modulo elettorale, in cui registrare la consegna della scheda elettorale e l'avvenuta elezione, facendo riferimento allo stesso strumento stabilito per il rinnovo del Consiglio presbiterale con l'aggiunta dei debiti rimandi alle elezioni per il Consiglio pastorale diocesano;
- e) lo schema prestampato del verbale elettorale di Seggio.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da dieci giorni prima della data fissata per la scelta del Candidato, mette a disposizione per la consultazione gli elenchi degli elettori e degli eleggibili di tutta la Diocesi.

Le operazioni da effettuare per la predisposizione delle elezioni, sia a livello di Collegio che a livello di Seggio, sono le stesse previste per il Consiglio presbiterale, ad eccezione di quanto relativo alla votazione per la scelta del Candidato: cf *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato)*, art. 7 (*Predisposizione delle elezioni in ciascun Collegio*), art. 8 (*Predisposizione delle elezioni in ciascun Seggio*).

ARTICOLO 9

CONVOCAZIONE ELETTORALE E MODALITÀ DI VOTAZIONE

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni, la scheda elettorale zonale.

L'avviso di convocazione per l'elezione del presbitero rappresentante di Zona presso il Consiglio pastorale diocesano viene notificato contestualmente all'avviso di convocazione con cui i presbiteri sono chiamati a concorrere alla scelta del Candidato e alla successiva elezione dei Consigliori del Consiglio presbiterale.

Per le modalità di notifica, la registrazione dell'avvenuta notifica e l'effettuazione dei controlli richiesti si rinvia all'art. 13 (*Convocazione elettorale*) del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato*).

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, apponendo un segno

negli spazi previsti nella scheda elettorale zonale.

Per le altre indicazioni relative alla modalità di voto, lo scrutinio e la redazione del verbale elettorale di Seggio, si rinvia all'art. 14 (Modalità di votazione per l'elezione dei Consiglieri) e all'art. 15 (Scrutinio e Redazione del verbale elettorale di Seggio) del Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato).

Articolo 11

Individuazione dei Consiglieri

La Commissione elettorale zonale provvede, sulla base dei verbali elettorali di Seggio, a computare i voti ottenuti dai Candidati nell'ambito di ciascuna Zona, iscrivendoli in un elenco in ordine decrescente in base alle preferenze ottenute.

Risulta eletto Consigliere in ciascuna Zona pastorale il presbitero che ha riportato il maggiore numero di voti. A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età. In caso di eventuale eccezionale rifiuto dell'ufficio di Consigliere da parte dell'eletto si segue l'ordine dell'elenco, disposto secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti, per individuare il titolare di tale ufficio.

I Candidati non eletti resteranno comunque iscritti nella rispettiva Lista dei Candidati secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti e diverranno automaticamente Consiglieri nel caso di decadenza dalla carica di uno dei Consiglieri eletti nell'ambito della Lista zonale a cui sono ascritti.

Le operazioni anzidette, con il numero delle preferenze ottenute da ogni Candidato, dovranno risultare dal verbale elettorale zonale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Vicario episcopale di Zona e dagli scrutatori.

Copia del verbale elettorale zonale va conservata nell'archivio della Zona pastorale mentre l'originale deve essere trasmesso senza indugio, con i verbali elettorali di Seggio, le schede elettorali zonali e i relativi moduli, alla Cancelleria arcivescovile, che provvederà a trasmettere il tutto all'Avvocatura.

L'Avvocatura vigila sul retto svolgimento delle operazioni previste nel presente articolo e acquisisce dalla Cancelleria le schede scrutinate, i moduli e i verbali di Seggio e di Collegio, conservandoli per il tempo necessario ad affrontare eventuali ricorsi.

III. VERIFICA DELLE ELEZIONI, RICORSI ED ELEZIONI SUP-PLETTIVE

ARTICOLO 12

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle elezioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf art. 14).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tutto il materiale concer-

nente le elezioni, l'Avvocatura trasmette i risultati alla Cancelleria arcivescovile

La Cancelleria arcivescovile comunicherà all'Arcivescovo i risultati complessivi delle elezioni e li renderà pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 13

INDIZIONE DI NUOVE ELEZIONI PRESSO UN COLLEGIO ELETTORALE

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le elezioni tenute presso un Seggio o Collegio elettorale o accogliesse un ricorso tendente ad annullarle, sarà necessario procedere alla ripetizione delle elezioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Le elezioni da ripetere o da effettuare nel caso in cui, nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano, vachi l'ufficio di uno o più Consiglieri e non vi siano sostituti, sono indette dall'Arcivescovo e devono svolgersi secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, a meno che non venga disposto altrimenti nel decreto che indice le elezioni.

ARTICOLO 14

RICORSI

I ricorsi circa le liste e le schede elettorali per le elezioni dei presbiteri vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il quarto giorno prima della data fissata per le elezioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni (cf art. 13 del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale XI mandato*). L'Avvocatura decide i ricorsi entro il giorno precedente la data delle elezioni e può stabilire la sospensione delle stesse nel Collegio o Seggio elettorale interessato fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle elezioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta elezione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, al responsabile del Collegio, al responsabile del Seggio, alla Cancelleria arcivescovile e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia elettorale non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.

Decreto di aggiornamento del legato Sante Messe ad mentem Archiepiscopi

Oggetto: Aggiornamento legato Sante Messe *ad mentem Archiepiscopi* Prot. Gen. n. 1025

Ad integrazione dei Nostri decreti: 1 marzo 1984 (prot. gen. n. 438/84); 11 febbraio 1985 (prot. gen. n. 285/85); 24 marzo 1986 (prot. gen. n. 638/86); 23 aprile 1987 (prot. gen. n. 947/87); 24 gennaio 1989 (prot. gen. n. 93/89); 2 maggio 1990 (prot. gen. n. 681/90); 31 luglio 1995 (prot. gen. n. 2222/95); 11 marzo 1997 (prot. gen. n. 764); 8 aprile 1998 (prot. gen. n. 1153); 29 giugno 1999 (prot. gen. n. 2361); 10 aprile 2000 (prot. gen. n. 877); 5 luglio 2001 (prot. gen. n. 2040); 4 marzo 2002 (prot. gen. n. 587); 13 marzo 2003 (prot. gen. n. 811); 20 aprile 2004 (prot. gen. n. 1256); 23 giugno 2005 (prot. gen. n. 2602); 8 febbraio 2006 (prot. gen. n. 343); 10 luglio 2007 (prot. gen. n. 2261); 1 ottobre 2009 (prot. gen. n. 3647); 18 marzo 2010 (prot. gen. n. 0768); 6 maggio 2011 (prot. gen. n. 1407); 6 dicembre 2012 (prot. gen. n. 4347); 22 luglio 2013 (prot. gen. n. 2317); essendosi accumulato per l'anno 2014, sempre tramite affidamento all'Arcivescovo di legati con reddito insufficiente, un nuovo capitale di euro 36.194,05, ed avendo versato agli enti ecclesiastici e al Fondo Arcivescovo da Legati nell'anno 2014 una somma complessiva di euro 106.816,55, attingendola dal presente legato di Sante Messe, visti i canoni 1308-1309 del Codice di Diritto Canonico;

DECRETIAMO

- 1. Il capitale del legato di Sante Messe da noi costituito con atto 1 marzo 1984 (prot. gen. n. 438/84), successivamente aumentato con atti: 11 febbraio 1985 (prot. gen. n. 285/85); 24 marzo 1986 (prot. gen. n. 638/86); 23 aprile 1987 (prot. gen. n. 947/87); 24 gennaio 1989 (prot. gen. n. 93/89); 2 maggio 1990 (prot. gen. n. 681/90); 31 luglio 1995 (prot. gen. n. 2222/95); 11 marzo 1997 (prot. gen. n. 764); 8 aprile 1998 (prot. gen. n. 1153); 29 giugno 1999 (prot. gen. n. 2361); 10 aprile 2000 (prot. gen. n. 877); 5 luglio 2001 (prot. gen. n. 2040); 4 marzo 2002 (prot. gen. n. 587); 13 marzo 2003 (prot. gen. n. 811); 20 aprile 2004 (prot. gen. n. 1256); 23 giugno 2005 (prot. gen. n. 2602); 8 febbraio 2006 (prot. gen. n. 343); 10 luglio 2007 (prot. gen. n. 2261); 1 ottobre 2009 (prot. gen. n. 3647); 18 marzo 2010 (prot. gen. n. 0768); 6 maggio 2011 (prot. gen. n. 1407); 6 dicembre 2012 (prot. gen. n. 4347); 22 luglio 2013 (prot. gen. n. 2317); 31 marzo 2014 (prot. gen. n. 900); è ora pari ad euro 3.337.394,90.
 - 2. Il promotore dei legati Pii è incaricato di determinare, in conformità al-

la tariffa diocesana legati, il nuovo onere di Sante Messe che l'Arcivescovo si impegna per sé e per i suoi successori a soddisfare annualmente.

Milano, 31 marzo 2015

† *Angelo card. Scola* Cardinale Arcivescovo